



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2018-2020

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione.
Adottato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 31 GENNAIO 2018.
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente"

INTRODUZIONE

Il P.T.P.C. dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese viene redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), tenendo conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

Coerentemente con il sistema di *governance* dell'Ordine i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono i Consiglieri.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, l'incarico di RPC e di RT è stato unificato in capo ad un solo soggetto (RPCT). Tenuto conto di ciò e del criterio della rotazione, misura prevista espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Varese nella riunione di Consiglio del 31.01.2018 ha provveduto alla nomina del RPCT, che è stato assegnato nella figura del Consigliere **Dott. Maurizio BATTISTINI**.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese ed all'inserimento online sul sito istituzionale, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o l'eliminazione di nuove competenze); l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.; le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della

responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

1.3. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC i componenti del Consiglio, gli eventuali consulenti (non avendo l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese personale alle dipendente), gli eventuali titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.4. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel precedente paragrafo osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. Individuazione dei fattori di rischio; prevenzione e gestione del rischio

2.1 Le aree di rischio obbligatorie secondo il Piano nazionale che potrebbero riguardare le attività anche di questo Ordine sono : a) gli eventuali conferimenti di incarichi di collaborazione a professionisti del settore, in specie quando l'Ordine organizza eventi formativi in favore dei propri iscritti b) l'eventuale affidamento di lavori, servizi e forniture. Va detto da subito che questi ultimi incontrano un fattore di rischio risibile posto che l'Ordine è situato nello stesso immobile in cui ha sede l'associazione non riconosciuta Federfarma Varese ed esattamente in Piazza Marsala 4 , Varese.

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese, in base ad un contratto di prestazione di servizi, utilizza la stessa struttura della menzionata associazione avvalendosi principalmente degli strumenti di volta in volta acquisiti da Federfarma Varese secondo il criterio del miglior offerente.

2.2. L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese, come da bilancio dell'esercizio dell'anno precedente, parimenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine non ha nessun dipendente e/o collaboratore autonomo in organico, pertanto questo fattore di rischio allo stato è inesistente.

2.3. Per prevenire eventuali fenomeni corruttivi l'Ordine dei Farmacisti di Varese, il relazione al fattore di rischio di cui al precedente punto a) individua i collaboratori professionali esclusivamente in funzione del loro comprovato excursus professionale attraverso spontanee candidature in ordine ai singoli eventuali eventi formativi.

2.4. Alla luce di quanto sopra e dei dati pubblicati sul sito internet dell'Ordine, nel complesso, il rischio di corruzione può dirsi minimo se non addirittura inesistente.

3. Il responsabile della corruzione e della trasparenza

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il Consiglio ha provveduto ad identificare ed individuare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Consigliere **Dr. Maurizio Battistini**.

Le ridotte dimensioni organizzative del Consiglio e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui "*l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione*" non consentono di designare quale RPCT un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio. La durata dell'incarico di RPCT è pari alla durata del suo mandato.

Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di strumenti adeguati rispetto alle dimensioni dell'Ordine, nei limiti della disponibilità di bilancio, avendo completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art.1, commi 8,12 e 14 della legge n. 190/2012.